



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24044

Torino, 2 luglio 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 1.7.2024 a Bubbio tra Bubbio e Pro Paschese (serie B) ed il relativo supplemento;
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Matteo (Bubbio) è stato ammonito per aver contestato una decisione arbitrale avvicinandosi all'Arbitro e rivolgendo allo stesso espressioni particolarmente scorrette ed irrispettose, pronunciando inoltre alla fine dell'incontro apprezzamenti denigratori;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Matteo (Bubbio) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a-b e dall'art. 19.2 lett. a-c del Reg. Fed. di Giustizia;
- Tenuto conto – in applicazione dell'art. 23.1 lett. a del Reg. Fed. di Giustizia – di tutte le modalità delle infrazioni commesse e della loro gravità,

infligge al giocatore MARENCO Matteo (Bubbio) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 150.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino